

Avv. Guglielmo Conca
via Luigi Rizzo, 81 – 00136 Roma
Tel. e Fax (06) 89017858
Pec guglielmoconca@legalmail.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

RICORSO

Nell'interesse del Prof. **Giuseppe LACAGNINA** nato a Catania il 03/11/1995, residente in Caltanissetta, al viale Sicilia 85 (C.F. LCGGPP95S03C351A), rapp.to e difeso, giusta procura speciale in calce al presente atto, dall'Avv. Guglielmo Conca (C.F. CNCGLL67H06F839Q) con studio in (C.A.P. 00136) Roma, alla via Luigi Rizzo, 81 presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata, estratto dai Pubblici Registri REGINDE, elegge domicilio digitale: guglielmoconca@legalmail.it.

L'Avv. G. Conca chiede che le comunicazioni relative al presente procedimento vengano lui inoltrate al seguente numero di fax: 0689017858 ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: guglielmoconca@legalmail.it

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito (C.F. 80185250588), in persona del Ministro quale legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in (C.A.P. 00186) Roma, alla via dei Portoghesi, 12 – pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché

Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (C.F. 97254200153), in persona del Direttore Generale quale legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in (C.A.P. 00186) Roma, alla via dei Portoghesi, 12 – pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

ed infine nei confronti di

Prof. Bruno Valensise presso la sua residenza/domicilio in (C.A.P. 20861) Brugherio (MB), alla via Filippo Turati n. 35

per l'annullamento e/o integrale riforma previa sospensiva

a) del decreto prot. m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0002193. del 26-07-2024, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con il quale il ricorrente veniva escluso dalla procedura concorsuale per titoli ed esami, come edita con Decreto Dipartimentale n. 2575 del 06.12.2023 - a firma del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione presso la Direzione Generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione e del Merito - per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art.3, comma 7 del decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 per la classe di concorso B022 – Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali - per la Regione Lombardia per la ritenuta **mancanza di idoneo titolo di accesso ai sensi dell'art. 4 del bando di concorso** e, per l'effetto, depennato dalla graduatoria finale di merito della selezione in discorso; **b)** dell'elenco dei depennati dalla suindicata procedura concorsuale come allegato al decreto impugnato sub **a)** nella parte in cui vi figura il nominativo del ricorrente, quale candidato per la classe di concorso B022, escluso per il possesso di "titolo non valido ai sensi del DM n. 259/2017"; **c)** del decreto prot. m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0002413. del 06-08-2024, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, recante l'approvazione della graduatoria finale di merito del concorso di cui al Decreto Dipartimentale n. 2575 del 06.12.2023, per la classe di concorso B022 – laboratori di tecnologie e tecniche della comunicazione multimediali - per la Regione Lombardia, nella parte in cui non risulta ivi allocato il nominativo del ricorrente in conseguenza del provvedimento di depennamento dalla graduatoria e di esclusione dalla procedura concorsuale impugnato sub **a)** per la ritenuta **mancanza di idoneo titolo di accesso ai sensi dell'art.4 del bando di concorso**; **d)** della graduatoria finale di merito, allegata al decreto approvativo impugnato sub **c)**, relativa al concorso di cui al Decreto Dipartimentale n. 2575 del 06.12.2023, per la

classe di concorso B022 – laboratori di tecnologie e tecniche della comunicazione multimediali - per la regione Lombardia, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo del ricorrente in conseguenza del provvedimento di depennamento dalla graduatoria e di esclusione dalla procedura concorsuale impugnato sub *a*) per la ritenuta **mancaza di idoneo titolo di accesso ai sensi dell’art.4 del bando di concorso**; *e*) ai fini meramente cautelativi e, per quanto di ragione, del bando di concorso edito con Decreto Dipartimentale n. 2575 del 06.12.2023 nella parte in cui si intenda considerare “escludente” la clausola di cui all’art. 4 [come richiamato nel provvedimento di esclusione impugnato sub *a*)] che per gli insegnanti tecnico-pratici richiede necessario ai fini partecipativi il possesso di titolo abilitante l’insegnamento per la specifica classe di concorso per la quale si concorre <<ai sensi della normativa vigente>>; *f*) della Tab. B allegata D.P.R. 19/2016, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 5/L della Gazzetta Ufficiale, serie Generale n. 43 del 22/02/2016 recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non modificata in *parte* qua dal DM n. 257/2017, nella parte in cui, in relazione alla classe di concorso B022, tra i titoli di accesso mutuati dal D.P.R. 87 del 2010 (cfr. art. 8, comma 1), come in prosieguo assorbito dal D.lgs. n. 61/2017, non risulta indicato quello relativo ai servizi commerciali in possesso dell’odierno deducente nel quale ultimo, per espressa volontà legislativa, era venuto a confluire (in un classico rapporto di contenente a contenuto) il diploma di tecnico della grafica pubblicitaria, erroneamente indicato nella Tab. B cit. quale autonomo titolo di accesso; *g*) di ogni altro atto preordinato, conseguente e/o connesso con quelli che precedono in ogni caso lesivi degli interessi del ricorrente tra cui in particolare, per quanto di ragione: 1) la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dalla procedura per mancanza del titolo di accesso comunicata a mezzo mail in data 10/07/2024; 2) il provvedimento

ignoto numero e data, come genericamente richiamato nel preambolo del decreto di esclusione a firma del D.G. U.S.R. Lombardia prot. m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0002193 del 26-07-2024 con il quale non venivano ritenute meritevoli di accoglimento le controdeduzioni presentate dal ricorrente all'esito del preannuncio di esclusione

nonché per l'accertamento e la declaratoria

del diritto e/o interesse legittimo del ricorrente ad essere riammesso alla procedura concorsuale per titoli ed esami, come edita con Decreto Dipartimentale n. 2575 del 06.12.2023, a firma del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione presso la Direzione Generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione e del Merito, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art.3, comma 7 del decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 ed incluso nella relativa graduatoria regionale di merito con il punteggio originariamente conseguito (172,50) ed allocato nella consequenziale posizione (27), previa **declaratoria di permanenza e/o sussistenza** nella Tab B allegata al Dpr 19/2016 (non modificata in *parte* qua dal DM n. 257/2017) in ragione della primigenie confluenza di cui all'Allegato D al Dpr 87 del 2010 come in prosieguo assorbito dall'Allegato C al D.lgs. n. 61/2017, del diploma in servizi commerciali nel quale era venuto a confluire quello di tecnico della grafica pubblicitaria (oggi non più erogabile) ai fini della consequenziale legittimazione del primo a costituire valido titolo di accesso alla procedura concorsuale *de qua* relativamente alla classe di concorso B022.

FATTO

Il prof. Lacagnina partecipava, giusta domanda numero protocollo: m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1557877.07-01-2024 (cfr. file domanda partecipazione al concorso_giuseppe.lacagnina6-07_01_2024_18_19_27-LO), alla procedura concorsuale per titoli ed esami, come edita con Decreto Dipartimentale n. 2575 del 06.12.2023, a firma del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e

formazione presso la Direzione Generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione e del Merito, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art.3, comma 7 del decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 (cfr. file bando di concorso.pdf).

Nel prefato ambito chiedeva di concorrere per la classe di concorso B022 – Laboratori di Tecnologie e Tecniche delle comunicazioni multimediali - valevole per l'ambito territoriale della Regione Lombardia. Quale titolo di accesso alla procedura dichiarava il possesso dei seguenti requisiti legittimanti:

- 1) Diploma di scuola di II grado e Diploma di istruzione secondaria superiore;
- 2) Diploma di Istruzione Professionale, Settore Servizi, Indirizzo "Servizi Commerciali" Curvatura "Promozione Commerciale Pubblicitaria" – IPA8 (cfr. pag. 2 della domanda di partecipazione, sez. <<titoli congiunti>>).

All'esito del positivo espletamento dei vari steps concorsuali, il Prof. Lacagnina risultava aver riportato il punteggio complessivo di **172,50** così ripartito: punti **82** prova scritta, punti **80** prova orale, punti **70** prova pratica (media punti **75** tra prova orale e prova pratica), punti **15,50** per i titoli, per un punteggio complessivo di **172,50** per il quale risulterebbe allocato alla posizione n. 27 della graduatoria finale dei vincitori per la classe di concorso B022 su complessivi 60 aventi diritto.

Senonchè in data 10 luglio 2024 l'odierno deducendo si vedeva recapitare a mezzo mail, a cura dell'unità organizzativa competente *ratione materia* dell'Ufficio VII dell'U.S.R. Lombardia, <<preannuncio>> di esclusione dalla graduatoria dei vincitori per la classe di concorso B022 a cagione della ritenuta mancata indicazione del titolo conseguito e dichiarato (diploma in servizi commerciali) tra quelli inseriti nella Tabella B del Dpr 19/2016 in relazione alla classe di concorso B022 per la quale il ricorrente aveva ritenuto di concorrere.

Avverso il detto preannuncio il prof. Lacagnina in pari data inoltrava, sempre a mezzo mail, note a confutazione corroborate dalla documentazione giustificativa del caso al fine di indurre la precedente amministrazione scolastica ad un <<ragionato ripensamento>> in ordine alla ventilata estromissione dalla procedura concorsuale in discorso.

In data 26/07/2024, con Decreto prot. prot. m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0002193 pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione scolastica territoriale, il Direttore Generale dell'U.S.R. Lombardia (cfr. file [decreto di esclusione candidati per mancanza titolo di accesso.pdf](#)), disponeva il depennamento, tra gli altri, del Prof. Lacagnina dalla graduatoria di merito del concorso indetto con D.D. 6 dicembre 2023, n. 2575 per la classe di concorso **B022 – Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali** per la regione **Lombardia** per *“mancanza di idoneo titolo di accesso ai sensi dell’art.4 del Bando di concorso”*.

Nell'elenco degli esclusi allegato al decreto di cui sopra la causale dell'esclusione veniva precisata nel possesso di <<*titolo non valido ai sensi del DM 259/2017*>>.

In data 29/07/2024 il ricorrente inoltrava formale e motivata istanza di rettifica in autotutela della propria esclusione (cfr. file Richiesta Riesame in Autotutela_Lacagnina Giuseppe.pdf) rimasta a tutt'oggi, priva di riscontro.

In data 06.08.2024 veniva pubblicato il decreto prot. m_pi.AOODRLO.Registro Decreti.U.0002413, a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (cfr. file B022-DECRETO-GRADUATORIAm_pi.AOODRLO.Registro-DecretiU.0002413.06-08-2024), recante l'approvazione della graduatoria finale di merito del concorso di cui al Decreto Dipartimentale n. 2575 del 06.12.2023, per la classe di concorso B022 – laboratori di tecnologie e tecniche della comunicazione multimediali - per la Regione Lombardia. In ragione della cennata estromissione, nella graduatoria allegata al decreto di pubblicazione di cui sopra (cfr. file B022-LOMBARDIA Graduatoria.pdf) non risultava allocato il nominativo del ricorrente.

QUESTO LO STATO DEGLI ATTI E FATTI DI CAUSA.

Orbene i provvedimenti impugnati sono illegittimi ed in relazione ad essi vorrà l'Ecc.mo Collegio adito adottare le statuizioni caducatorie del caso alla stregua dei seguenti motivi in

DIRITTO

I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPR N. 87/2010 E RELATIVO ALLEGATO "D" COME CONFLUITO NEL D.LGS N. 61/2017 E RELATIVO ALLEGATO "C", COME ULTERIORMENTE CONFERMATO DALL'ALLEGATO "C" AL DM 259/2017- DIFETTO E/O CARENZA DI ISTRUTTORIA – ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA - SVIAMENTO –

I requisiti di ammissione alla selezione in discorso, venivano esplicitati dall'art. 4 della *lex specialis* (cfr. D.D. n. 2575 del 06.12.2023 – file bando di concorso.pdf) a tenore del quale, per quel che quivi interessa:

"...2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di insegnante tecnico-pratico i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dell'abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso, ovvero di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente".

Orbene, prima di ogni altra elucubrazione, urge sottolineare la totale inconferenza del DM n. 259/2017 espressamente richiamato in sede di compilazione dell'elenco dei candidati depennati dal concorso, come allegato al decreto di esclusione atteso che, vertendosi di disciplina o classe di concorso tecnico-pratica (la B022 - Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali) come tale regolamentata dalla Tabella B

allegata al Dpr n. 19/2016, il DM n. 259/2017 com'è noto provvede soltanto a talune modifiche ed integrazione della Tabella "A" del Dpr 16/2019, risultando la Tabella "B" medesimo Dpr totalmente scevra di interventi riformatori. Di tal chè motivare l'esclusione dell'odierno deducete con il possesso di titolo <<non valido ai sensi del DM n. 259/2017>> significa **non motivare affatto** la potestà valutativa di fatto esercitata dall'Amm.ne scolastica gestore della procedura.

Se proprio vi deve essere un riferimento al DM 259/2017 allora, non vi è dubbio, che il depennamento odiernamente gravato è palesemente violativo del suo Allegato "C" (cfr. pag. 9, file [Allegato C - Istituti professionali.pdf](#)) recante la nomenclatura dei vari istituti professionali come mutuati dall'Allegato "D" al D.P.R. n. 87/2010 (cfr. pag. 31, file [Allegati al DPR 87 2010.pdf](#)) e relativi piani orari di insegnamento distribuiti nell'arco dell'intero quinquennio. In tale ambito, infatti, l'insegnamento della B-22 viene prevista, all'interno della disciplina in Tecniche professionali dei servizi commerciali (che è il *cursus studiorum* all'esito del quale si è diplomato il ricorrente ed il possesso del cui titolo non è stato ritenuto abilitante ai fini partecipativi della procedura concorsuale *de quo*) in copresenza (vale a dire un docente tecnico pratico che sovrintende alle ore laboratoriali in affiancamento ad un insegnante teorico) senza alcun riferimento al previgente piano di studio in tecnico della grafica pubblicitaria sin dal 2010 confluito in quello dei **servizi commerciali** (cfr. *ut supra* Allegato D al DPR 87/2010) e, per ciò stesso privo – contrariamente a quanto ritenuto dall'amministrazione scolastica resistente – di reale efficace abilitante in relazione alla classe di concorso B022 in quanto **non più esistente né erogabile** quale autonomo titolo di studio.

Né maggiore incisione motivazionale contiene il decreto di esclusione n. 2193 del 26.07.2024 (cfr. file [decreto di esclusione candidati per mancanza titolo di accesso.pdf](#)) a tenore del quale il Prof. Lacagnina, candidato per la classe di concorso B022 viene escluso per <<**mancanza di idoneo titolo di accesso ex art. 4 del bando di concorso**>>. Infatti, come già evidenziato, il

citato art. 4 della *lex specialis*, si limita a prescrivere il possesso in capo a ciascun candidato dell'abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso per la quale si concorre, secondo la normativa vigente. Affermazione, quest'ultima, sin troppo generica per poter legittimare sul piano motivazionale un provvedimento così ridondante come quello dell'esclusione da un pubblico concorso.

Occorre, invero, procedere a ritroso (cfr. comunicazione di avvio del procedimento di depennamento, file Gmail - Fwd_ Classe di concorso B22 comunicazione avvio proc. esclusione e relative controdeduzioni) per avere un minimo di contezza sulle ragioni dell'inopinata estromissione del prof. Lacagnina dalla selezione in atto: <<quello di possedere un titolo (diploma di Istituto professionale settore Servizi, indirizzo "Servizi Commerciali) non indicato nella tabella B allegata al Dpr 19/2016 e, per ciò solo, non idoneo ad accreditare la sua partecipazione alla procedura men che mai all'insegnamento della classe di concorso B022>>.

***Sic stantibus rebus* si palesa in tutta la sua evidenza la illegittimità previsionale della suindicata Tabella B del dpr 19/2016** (cfr. file DPR 19-16 Tabella B.pdf) **nella parte in cui ha completamente omissso di indicare il diploma "professionale" posseduto dal ricorrente tra i titoli abilitanti all'insegnamento nonostante che nel settore Servizi, indirizzo Servizi Commerciali - a termini dell'Allegato "D" al dpr n. 87/2010 - fossero tra gli altri confluiti il diploma di tecnico della grafica pubblicitaria che la Tabella B del Dpr 19/2016, continua ad indicare quale autonomo titolo abilitante.** In buona sostanza l'USR Lombardia ha escluso dal concorso il Prof. Lacagnina per il mancato possesso di un diploma (grafico della tecnica pubblicitaria) che dal 2010 risulta assorbito/confluito nell'indirizzo dei Servizi Commerciali, a tutti gli effetti abilitante l'insegnamento della disciplina di cui alla classe di concorso B022.

Peraltro l'iter normativo/regolamentare che ha determinato la cennata confluenza è di agevole ricostruzione.

E valga il vero: Con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 15

marzo 2010 (cfr. file [DPR N.87 2010 .pdf](#)) si provvedeva al <<riordino degli istituti professionali>> a mente dell'art. 64, comma 4 del decreto – legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Ebbene a termini dell'art. 8 Dpr cit., rubricato passaggio al nuovo ordinamento, si disponeva <<il transito degli attuali istituti professionali di ogni tipo ed indirizzo negli istituti professionali di cui al presente regolamento secondo quanto previsto dalla tabella contenuta **nell'allegato D)** a partire dall'anno scolastico 2010/2011...>>.

Nel richiamato Allegato “D” al Dpr n. 87/2010 veniva disposta la tabella di confluenza che segue:

ALLEGATO D

TABELLA DI CONFLUENZA DEI PERCORSI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI
--

NUOVO ORDINAMENTO			PREVIGENTE ORDINAMENTO	
Settore	Indirizzo	Articolazione	Indirizzo	Settore
SERVIZI	SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE		Agrotecnico	AGRARIO- AMBIENTALE
	SERVIZI SOCIO-SANITARI		Tecnico dei servizi sociali	SERVIZI SOCIO-SANITARI
		Ottico	Ottico	
		Odontotecnico	Odontotecnico	
	SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA	Enogastronomia	Tecnico dell'arte bianca	INDIRIZZI ATIPICI
		Servizi di sala e di vendita	Tecnico dei servizi della ristorazione	SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE
		Accoglienza turistica		
	SERVIZI COMMERCIALI		Tecnico dei servizi turistici	SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI
			Tecnico della gestione aziendale	
			Tecnico della grafica pubblicitaria	
	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA		Tecnico industrie elettriche	INDUSTRIA E ARTIGIANATO
			Tecnico industrie elettroniche	
			Tecnico industrie meccaniche	
			Tecnico sistemi energetici	
			Tecnico dell'edilizia	
			Tecnico abbigliamento e moda	
			Tecnico chimico e biologico	

INDUSTRIA E ARTIGIANATO	PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI	Industria	Tecnico del mare	INDIRIZZI ATIPICI
			Tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento	
			Tecnico dei processi ceramici (industriali)	
			Tecnico dell'industria audiovisiva	
			Tecnico dell'industria grafica	
	Artigianato	Tecnico del marmo		
		Tecnico dell'industria orafa		
		Tecnico della produzione dell'immagine fotografica		
		Tecnico dei processi ceramici (artigianato artistico)		
		Tecnico di liuteria		

NOTE:
<ul style="list-style-type: none">- Ciascun indirizzo del previgente ordinamento confluisce in un solo indirizzo;- i previgenti indirizzi sperimentali confluiscono nei nuovi ordinamenti ed indirizzi secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 1;

Ad un siffatto quadro normativo-regolamentare, in termini assolutamente confermativi, ha fatto seguito la <<novella>> introdotta dal **decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61**, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 1123 del 16.05.2017 (cfr. file Decreto Legislativo 61 del 13 aprile 2017 - Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale.pdf) recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 177 della costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. legge sulla buona scuola).

Ebbene all'art. 3, rubricato indirizzi di studio, vengono indicati gli indirizzi di studio dei percorsi professionali: tra di essi, alla lettera f) figura quello dei **servizi commerciali** il cui possesso – lo rammentiamo - non è stato ritenuto valido titolo di accesso per la partecipazione al concorso odiernamente attenzionato!

Al successivo art. 11 sempre del D.lgs. n. 61/2017, rubricato passaggio al nuovo ordinamento, viene *expressis verbis*, affermato quanto segue:

<<1. I percorsi di istruzione professionale sono ridefiniti ai sensi del presente

decreto a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019.

*2. Gli indirizzi, le articolazioni e le opzioni previste dal Decreto del Presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 87, **confluiscono** nei nuovi indirizzi secondo quanto previsto dalla tabella di confluenza di cui all'Allegato C, a partire dalle classi prime dell'anno scolastico 2018/2019...>>.*

In ragione della suindicata confluenza all'art. 13 d.lgs. cit. viene sancita l'abrogazione del D.P.R. n. 87/2010 con decorrenza anno scolastico 2022/2023 non essendovi più alcuna ragione per un'autonoma sopravvivenza della precedente articolazione degli istituti professionali come congegnati nel dpr del 2010 in ragione della loro confluenza nel novellato progetto organizzatorio del 2017 nel quale in ogni caso viene ribadita la centralità dell'indirizzo "Servizi Commerciali" e la piena efficacia abilitante dei titoli conseguiti al termine del relativo *cursus studiorum*.

ALLEGATO "C" AL D.LGS. N. 61/2017

TABELLA DI CONFLUENZA PERCORSI ISTITUTI PROFESIONALI EX D.P.R.

87/2010 NEI NUOVI ORDINAMENTI DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI

DI CUI ALLA DELEGA ART. 1, COMMI 180 E 181, LETT. D) LEGGE 107/2015

INDIRIZZI DI STUDIO nuovi ordinamenti	Indirizzi / articolazioni / opzioni Previgente ordinamento istituti professionali
<i>f) SERVIZI COMMERCIALI</i>	13. <i>SERVIZI COMMERCIALI</i> (indirizzo) 14. <i>PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA</i> (opzione)

Ergo se il diploma di tecnico della grafica pubblicitaria era già stato fatto confluire nel più ampio indirizzo dei Servizi Commerciali a termini dell'art. 8 del D.P.R. n. 87/2010 e del relativo Allegato "D", a maggior ragione ciò deve essere confermato con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 61/2017 (**successivo al dpr n. 19/2016**) che ha confermato la già disposta confluenza di ogni titolo omologo nel più ampio indirizzo dei Servizi commerciali (cfr. Tabella allegato "C" di cui sopra).

Quanto sopra viene ulteriormente corroborato dall'Allegato "C" al DM n. 259/2017 - **inopinatamente citato a fondamento dell'avversata esclusione** - recante, in riferimento agli istituti professionali, gli <<INDIRIZZI, PROFILI, QUADRI ORARI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL SETTORE SERVIZI. Ebbene alla pag. 9 del citato Allegato (cfr. quadro sinottico di cui innanzi), nell'ambito esclusivo dell'indirizzo "Servizi commerciali", l'insegnamento della disciplina di cui alla classe di concorso B022, sia pure in copresenza, viene relazionata alla sola disciplina delle "Tecniche professionali dei servizi commerciali". Nessuna traccia del diploma di tecnico della grafica pubblicitaria a conferma della confluenza del secondo nel primo normata, a livello regolamentare, sin dal 2010 (cfr. DPR 87/2010 Allegato "D").

Tale il quadro sinottico citato

Indirizzo "Servizi commerciali"

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL'AREA DI INDIRIZZO

Quadro orario

Discipline	Classi di D.M. 39/1998	Classi di concorso D.P.R. 14/02/2016 n° 19	ORE ANNUE				
			Primo biennio		Secondo biennio		5 anno
			1	2	3	4	5
Scienze integrate (Fisica)	38/A	A-20	66				
Scienze integrate (Chimica)	12/A-13/A	A-34		66			
Informatica e laboratorio	42/A 75/A-76/A	A-41 ** A-66	66	66			
Tecniche professionali dei servizi commerciali	7/A(1) 17/A 69/A(1)	A-10 A-45	165	165	264	264	264
di cui in compresenza	30/C 38/C-49/C (1) 75/A-76/A	B-16 B22 ** A-66	66 (132*)	66 (132*)	66 (132*)	66 (132*)	66*

Seconda lingua straniera	46/A	A-24 (a)	99	99	99	99	99
Diritto/Economia	19/A	A-46			132	132	132
Tecniche di comunicazione	36/A	A-18			66	66	66
Ore totali			396	396	561	561	561

Alla stregua di quanto riferito e graficamente documentato, può fondatamente affermarsi, senza temere smentite di sorta, che il diploma di tecnico della grafica pubblicitaria (che continua nella Tabella “B” dpr 19/2016 ad essere **erroneamente** indicato quale autonomo titolo abilitante) a termini delle suindicate tabellazione di cui all’Allegato “D” al dpr 87/2010, Allegato “C” al d.lgs n. 61/2017 ed Allegato “C” al DM 259/2017, **non ha alcuna ragione di sopravvivenza e rilievo autonomo** (oggi costituisce un titolo di fatto non erogabile) risultando, sin dalla primigenie tabellazione del 2010, inglobata - per precisa ed insindacabile *voluntas legis* - nel più ampio *genus* dei Servizi commerciali.

Non possono, dunque, residuare dubbi sul fatto che il diploma professionale Settore Servizi, Indirizzo “Servizi Commerciali, dichiarato dal ricorrente per accreditare la sua partecipazione al concorso, costituisca legittimo titolo abilitante per la classe di concorso B022 rappresentando la logica continuazione – per espressa *voluntas legis* - del precedente diploma di tecnico della grafica pubblicitaria **nel primo assorbito. Ergo l’illegittimità della tabella “B” allegata al DPR 19/2016 nella parte in cui – a proposito della classe di concorso B022 - nell’indicare specificamente, quali titoli di accesso, i diplomi di istruzione secondaria superiore tecnici e professionali ex DD.PP.RR. 87 e 88 del 15 marzo 2010, non preveda, tra i secondi, il diploma professionale in Servizi commerciali in luogo del diploma di tecnico della grafica pubblicitaria (oggi non piu’ esistente) perché confluito nel primo e, dunque, non più suscettibile di autonomo rilievo come erroneamente nomenclato.**

**II - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA LEX SPECIALIS –
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. –
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPR N. 87/2010 E RELATIVO
ALLEGATO "D" COME CONFLUITO NEL D.LGS N. 61/2017 E RELATIVO
ALLEGATO "C", COME ULTERIORMENTE CONFERMATO DALL'ALLEGATO
"C" AL DM 259/2017- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE LINEE
GUIDA, ALL. 1 COME EMANATE CON DIRETTIVA N. 5 DEL 2012 - DIFETTO
E/O CARENZA DI ISTRUTTORIA – ERRONEA VALUTAZIONE DEI
PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – MANIFESTA IRRAGIONevolezza -
SVIAMENTO –**

Autorevole conferma sulla confluenza in discorso viene offerta dalla nota del 17.09.2024, prot. 008006 a firma del D.S. I.P.S.I.A. Galileo Galilei in Caltanissetta ove il ricorrente ha conseguito il "discusso" diploma professionale in Servizi Commerciali all'esito dell'a.s. 2014/2015 (cfr. file ATTESTAZIONE DI CONFLUENZA.pdf). La prefata nota, redatta in sede di riscontro di apposita richiesta del Prof. Lacagnina prot. n. 7860 del 12.09.2024 circa la rispondenza del Diploma di Stato indirizzo "Servizi Commerciali" con l'indirizzo di "Tecnico della Grafica pubblicitaria" di ordinamento previgente al DPR 87/2010, reca il seguente dirimente testuale contenuto:

*<<...**Premesso** che nell'a.s. 2010/2011 veniva avviata una classe prima Indirizzo Servizi Commerciali secondo quanto dettato dal DPR n. 87/2010, Regolamento che riordina l'assetto degli Istituti Professionali fino ad allora esistente.*

***Atteso** che nell'a.s. 2010/2011 si avvia quindi la Riforma degli Istituti Professionali come da DPR 87/2010 citato, che disciplina nel dettaglio la Riforma del I biennio (classi prime e seconde), per cui l'indirizzo del previgente Ordinamento "Grafico della Tecnica pubblicitaria", funzionante presso questo Istituto, confluisce nell'Indirizzo "Servizi Commerciali", come da **All. D al DPR 87/2010**, insieme ad altri due indirizzi di Istituti Professionali e precisamente: il "Tecnico della Gestione Aziendale" ed il "Tecnico dei Servizi Turistici";*

***Rilevato** che questo Istituto Professionale nello stesso a.s. 2010/2011, in coerenza con quanto previsto dal DPR 87/2010 ed in continuità con il previgente ordinamento, avvia per la classe prima dell'indirizzo "Servizi*

Commerciali”, il percorso formativo in regime di sussidiarietà integrativa, finalizzato al conseguimento della Qualifica, al termine del terzo anno, di “Operatore grafico pubblicitario”, come previsto dalla Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010, riguardante il primo anno di attuazione 2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, con la definizione di 21 qualifiche professionali di durata triennale e di 21 diplomi professionali di durata quadriennale. Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. Detta Qualifica viene conseguita dall'allora studente Lacagnina Giuseppe nell'a.s. 2012/2013 con il punteggio di 80/100;

Rilevato che la classe prima di nuovo ordinamento indirizzo “Servizi Commerciali” di cui al DPR 87/2010, avviata nell'a.s. 2010/2011, completa il percorso quinquennale nell'a.s. 2014/2015, anno in cui gli studenti frequentanti, tra cui l'allora studente Lacagnina Giuseppe, sostengono il primo Esame di Stato dell'indirizzo “Servizi Commerciali” previsto dal riordino dettato dal DPR 87/2010;

Rilevato che, invece, l'ultimo Esame di Stato dell'Indirizzo “Tecnico della Grafica Pubblicitaria” del previgente Ordinamento si svolge nell'a.s. 2013/2014 quando gli studenti dell'ultima quinta classe del previgente Ordinamento, sostengono l'Esame di Stato indirizzo “”, come si evince dal bollettino del MIUR riportante l'elenco Commissioni complete a.s. 2013/2014: Istituto CLRI01000N (cod. meccanografico di questo Istituto) – Sez. G – Indirizzo RR9T Tecnico della Grafica Pubblicitaria;

Per tutto quanto sopra, si rappresenta quanto segue:

1. Nell'a.s. 2012/2013 vengono emanate, allegate alla **Direttiva n. 5 del 16.01.2012**, le **Linee Guida del Nuovo Ordinamento di cui al DPR 87/2010**, riportanti le attese ulteriori disposizioni relative al secondo biennio e al quinto anno degli Istituti Professionali. Le Linee Guida che chiariscono nell'allegato A.1 alle stesse, da pag 400, che nell'Indirizzo “Servizi Commerciali” sono di fatto confluiti tre diversi Indirizzi di Istituti Professionali, dei quali viene finalmente riconosciuta la specificità e coerenza con gli indirizzi del previgente ordinamento, tanto che si introduce la distinzione dell'Indirizzo Servizi Commerciali in relazione a tre diversi ambiti: Ambito Comunicazione (precedente Indirizzo “Tecnica della Grafica Pubblicitaria”); Ambito Commerciale (precedente Indirizzo “Tecnico della Gestione Aziendale”) e Ambito Turistico (precedente Indirizzo “Tecnico dei Servizi Turistici”);

In riferimento all'ambito Comunicazione, a pag. 400, ultimo periodo, dell'All. A.1 alle Linee Guida (cfr. pag. 82 file ALLEGATO A.1 ALLE LINEE GUIDA NUOVO ORDINAMENTO.pdf), si legge testualmente:

“Ambito Comunicazione

All'interno del profilo professionale di riferimento, tale ambito tende a sviluppare competenze nel settore della promozione commerciale e delle connesse attività di comunicazione pubblicitaria. Le competenze di ambito, in termini di conoscenze e abilità, si caratterizzano anche per la progettazione di differenti tipologie di prodotti e servizi pubblicitari.”

Di conseguenza, in relazione alle attività e insegnamenti dell'Indirizzo Servizi Commerciali di cui all'allegato A.1 alle Linee guida, viene introdotta la distinzione tra Servizi Commerciali, Servizi Turistici e Servizi della Comunicazione.

Pertanto, per garantire la curvatura disciplinare necessaria all'Indirizzo “Servizi Commerciali” ambito Comunicazione di questo Istituto, con l'avvio dell'Ordinamento di cui al DPR 87/2010, l'Ufficio XI dell'Ambito Territoriale Provinciale di Caltanissetta autorizza in Organico di Diritto dall'a.s. 2010/2011, fino alla chiusura del corso per mancanza di iscritti (ultima classe funzionante nell'a.s. 2017/2018), la classe di concorso atipica 7/A - Arte della fotografia e grafica pubblicitaria, per l'insegnamento della disciplina portante dell'area di Indirizzo “Tecniche professionali dei servizi commerciali” con compresenza con insegnante tecnico pratico di laboratorio della classe di Concorso atipica C38 - Laboratorio e reparti di lavorazione per le arti grafiche.

In coerenza con quanto sopra rappresentato, l'Ufficio XI dell'Ambito Territoriale Provinciale di Caltanissetta nell'a.s. 2011/2012 immette in ruolo, nell'Indirizzo “Servizi Commerciali” su posto comune per l'insegnamento di “Tecniche professionali dei Servizi Commerciali”, con la classe di concorso atipica 7/A - “Arte della fotografia e grafica pubblicitaria” una docente che supera il periodo di prova, ottenendo la conferma in ruolo.

2. *Si rappresenta che le classi di concorso atipiche, rappresentano lo strumento con cui l'Amministrazione ha garantito la caratterizzazione dei percorsi di nuovo Ordinamento in relazione agli indirizzi di studio confluiti, nel nostro caso, in Servizi Commerciali (all. D al DPR 87/2010).*

L'individuazione delle classi di concorso “atipiche” viene introdotta con l'Ordinamento di cui al DPR 87/2010 e precisamente dalla Nota MIUR n. 272/2011 (all.n 2 alla presente), che individua le classi di concorso “atipiche” per gli insegnamenti del primo Biennio e dalla nota MIUR 3119/2014, che individua le classi di concorso “atipiche” per gli insegnamenti del triennio.

L'individuazione delle classi di Concorso Atipiche si rende necessario per favorire la scelta delle classi di concorso adeguate all'indirizzo di nuovo ordinamento

funzionante nella scuola.

Ad esempio, nell'Indirizzo Servizi Commerciali, genericamente identificato con il cod. IP08, sono confluiti tre diversi indirizzi di studio dei preesistenti Professionali, come sopra già anticipato, per cui, per mantenere la coerenza con l'Offerta Formativa delle scuole, in coerenza con la scelta effettuata all'atto dell'iscrizione dagli studenti sulla base delle proprie attitudini e vocazioni, bisogna agevolare le curvature in relazione agli ambiti definiti nelle Linee Guida di cui alla Direttiva 5 del 2012, già citata.

Motivo per il quale, per l'insegnamento Tecniche Professionali dei Servizi Commerciali, come da Nota MIUR n. 272/2011 (all. n. 2 alla presente), per il primo biennio, e nota MIUR 3119/2014 (all. n. 3 alla presente) per il triennio, laddove in "Servizi Commerciali" è confluito l'Indirizzo previgente di "Tecnico della Grafica Pubblicitaria", bisogna individuare la classe di Concorso atipica 7/A - Arte della fotografia e grafica pubblicitaria, come pure **per l'insegnamento tecnico pratico di laboratorio, in compresenza con la 7/A, si deve individuare la classe di Concorso atipica, nel nostro caso C38 - Laboratorio e reparti di lavorazione per le arti grafiche.**

Le rimanenti classi di concorso atipiche, di cui agli allegati alle note sopra citate, devono essere invece assegnate in coerenza con i previgenti altri indirizzi confluiti nei Servizi Commerciali e precisamente: ambito commerciale in relazione al previgente indirizzo "Tecnico della Gestione Aziendale"; ambito turistico in relazione al previgente indirizzo "Tecnico dei Servizi Turistici".

3. Gli studenti della prima classe dell'Indirizzo "Servizi Commerciali" di nuovo Ordinamento, avviata nell'a.s. 2010/2011, sostengono gli Esami di Stato nell'a.s. 2014/2015 conseguendo il Diploma dell'Indirizzo "Servizi Commerciali", sostenendo la seconda prova scritta relativa al percorso IPA8

- Curvatura "Promozione Commerciale Pubblicitaria" il cui profilo professionale si pone in assoluta continuità con quello di Tecnico Grafico Pubblicitario del previgente Ordinamento.

Non a caso, la seconda prova scritta che coinvolge le discipline dell'area di indirizzo, scaricata dal plico telematico inviato dal MIUR (all. n.1 alla presente), contiene un Avviso indirizzato ai Presidenti di Commissione, che testualmente recita: "Attenzione. La presente prova è costituita dalle seguenti tracce relative a:

- IP08 – SERVIZI COMMERCIALI
- IPA8 – SERVIZI COMMERCIALI CURVATURA PROMOZIONE COMMERCIALE PUBBLICITARIA
- IPCP – SERVIZI COMMERCIALI OPZIONE PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA
- IPC8 – SERVIZI COMMERCIALI CURVATURA TURISMO

Si invita il Presidente della commissione a verificare che i candidati di ciascuna classe ricevano e svolgano la prova d'esame coerente al percorso di studio seguito".

Gli studenti, pertanto, svolgono la prova:

- IPA8 – SERVIZI COMMERCIALI CURVATURA PROMOZIONE COMMERCIALE PUBBLICITARIA

I docenti su classe di concorso atipiche 7/A e C38, di cui al precedente p. 2, partecipano entrambi agli Esami di Stato in qualità di Commissari Interni.

4. *L'Ordinamento dettato dal DPR 87/2010 e dalle relative Linee Guida, cessa con l'a.s. 2017/2018 poiché dall'a.s successivo si avvia il Riordino dettato dal D.lgs 61/2017 e dal Regolamento D.I. 92/2018. In quello stesso anno l'Indirizzo Servizi Commerciali funzionante presso questo Istituto si interrompe per mancanza di iscritti.*

*Appare evidente, alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, l'assoluta continuità del previgente Ordinamento indirizzo "Tecnico della Grafica Pubblicitaria", con l'Indirizzo "Servizi Commerciali" di cui al DPR 87/2010 funzionante presso questo Istituto, e, di conseguenza, appare indiscutibile che il mancato riconoscimento nel DM 19/2016 del Diploma di Stato Indirizzo "Servizi Commerciali", quale requisito di accesso alla classe di concorso B-22 - Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali, discenda dal fatto che **non si è considerato l'avvenuta confluenza dell'indirizzo "Tecnico della Grafica Pubblicitaria" nell'Indirizzo "Servizi Commerciali"**, in riferimento all'ambito comunicazione, come specificato nell'all. A.1 alle Linee Guida emanate con Direttiva n. 5 del 2012, che hanno riconosciuto e valorizzato la piena continuità tra gli indirizzi del nuovo e del previgente Ordinamento.*

per tutto quanto sopra ,

Dichiara

che il Prof. Lacagnina Giuseppe, nato a Catania, il 3.11.1995, ha conseguito nell'a.s. 2014/2015 il Diploma di Istituto Professionale Indirizzo Servizi Commerciali - IPA8 - Curvatura "Promozione Commerciale Pubblicitaria" con profilo di Tecnico con competenze professionali, che gli consentono di supportare operativamente le aziende anche nelle attività riguardanti la promozione dell'immagine aziendale attraverso l'utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione compresi quelli grafici e pubblicitari".

A questo proposito, in assoluta aderenza al contenuto esplicativo di cui alla nota surriportata, alcune considerazioni sull'evoluzione del diploma di istruzione professionale in "Servizi Commerciali" si impongono soprattutto al fine di comprendere le ragioni della più volte ribadita confluenza in esso -

sin dal 2010 - del diploma, sempre di istruzione secondaria professionale, di “tecnico della grafica pubblicitaria”, **oggi non più esistente quale autonomo titolo abilitante.**

E valga il vero: il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi commerciali” ha competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende del settore sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali sia nell’attività di promozione delle vendite. In tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazioni – **principalmente quello pubblicitario e grafico.** Nell’opzione “Promozione Commerciale e Pubblicitaria” vengono identificate, acquisite ed approfondite competenze specifiche nella area dei servizi di comunicazione e promozione delle vendite ed in quella progettuale e **grafico/tecnologica**; tali competenze consentono l’inserimento in ogni settore operativo della comunicazione visiva e pubblicitaria. A conclusione del percorso quinquennale, il Tecnico dei Servizi Commerciali e Pubblicitari è in grado di:

- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato, collaborando alla ideazione e realizzazione di prodotti, quali **campagne pubblicitarie**, coerenti con le strategie di marketing e finalizzate al raggiungimento della customer satisfaction (soddisfazione del cliente);
- esercitare competenze professionali nell’area progettuale e tecnologica, funzionali all’area dei servizi di comunicazione e promozione delle vendite;
- progettare l'immagine coordinata aziendale;
- realizzare siti aziendali e **pagine web** per la promozione dell’azienda e l’incremento delle vendite;
- **creare fotografie e video per la promozione di aziende e prodotti**;
- utilizzare strumenti e linguaggi di comunicazione **grafica aziendale**, in forma manuale e digitale, per **realizzare prodotti pubblicitari**;
- organizzare punti vendita in modo funzionale all’affermazione dell’azienda nel mercato.

Il Diploma di Tecnico dei servizi commerciali pubblicitari conduce a diversi sbocchi professionali:

- Impiego in aziende, pubbliche o private, commerciali, industriali e dei servizi
- Impiego in uffici contabili di banche e assicurazioni
- Impiego nel settore vendita di imprese commerciali
- Ogni settore operativo della comunicazione visiva e pubblicitaria
- Attività di promozione delle vendite.

Le discipline professionalizzanti d'indirizzo sono: Tecniche Professionali dei **Servizi Pubblicitari**, Storia dell'arte ed espressioni **grafico** artistiche, Economia aziendale e Tecniche di comunicazione e relazione.

Nelle considerazioni che precedono si sono volutamente evidenziati tutti gli aspetti di consonanza con il previgente *cursus studiorum* in “tecnico della grafica pubblicitaria”: ciò nel dichiarato intento di dimostrare fattualmente ancora una volta, ove mai ce ne fosse bisogno, la confluenza ormai consolidatasi del “vecchio” e citato diploma nel novellato indirizzo in “Servizi Commerciali” in ragione della sostanziale “coerente sovrapponibilità”- in una sorta di osmotico rapporto tra contenente e contenuto - dei due rispettivi *cursus studiorum*.

La predetta confluenza è peraltro confermata a livello normativo/regolamentare, come già ampiamente riferito, dall’Allegato A.1. alle Linee guida al nuovo ordinamento di cui al DPR 87/2010, come pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 60 del 30.03.2012 (cfr. file ALLEGATO A.1 ALLE LINEE GUIDA NUOVO ORDINAMENTO.pdf) alla cui pag.82 è dato testualmente leggere:

<< Indirizzo “Servizi Commerciali”

L’indirizzo “Servizi Commerciali” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso quinquennale, competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende sia nella gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia nell’attività di promozione delle

vendite; in tali competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell'immagine aziendale attraverso l'utilizzo delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli grafici e pubblicitari. Le competenze sono declinate per consentire allo studente l'opportunità di operare con una visione organica e di sistema all'interno di un'azienda, affinando la professionalità di base con approfondimenti in uno dei tre ambiti di riferimento che caratterizzano l'indirizzo di studi. L'identità dell'indirizzo tiene conto, inoltre, delle differenti connotazioni che assumono oggi i servizi commerciali, sia per le dimensioni e le tipologie delle strutture aziendali, sia per le diverse esigenze delle filiere di riferimento. L'indirizzo consente, poi, di sviluppare percorsi flessibili e favorire l'orientamento dei giovani rispetto alle personali vocazioni professionali. Le competenze acquisite si riferiscono, pertanto, ad una base comune relativa al sistema aziendale e ad approfondimenti orientati a professionalità specifiche in uno dei tre ambiti di riferimento: servizi commerciali, servizi turistici, servizi della comunicazione. In questa ottica le discipline, sia dell'area di istruzione generale sia di indirizzo, possono assumere caratteristiche funzionali alle scelte dell'ambito di riferimento operate dalle singole istituzioni scolastiche, che, inoltre, possono utilizzare gli spazi di flessibilità previsti per adeguare l'offerta formativa alle esigenze del territorio sulla base delle esperienze maturate e delle risorse professionali disponibili. All'interno del profilo professionale di riferimento, l'ambito commerciale tende a sviluppare, in particolare nel secondo biennio e quinto anno, competenze che orientano lo studente nel contesto economico sociale generale e territoriale, declinate per operare con una visione organica e di sistema all'interno dell'azienda, di sviluppare una professionalità di base ben strutturata e flessibile nell'area economico aziendale, con la possibilità di attivare approfondimenti in relazione alla tipologia del territorio ed alla richiesta delle aziende. L'ambito turistico tende a sviluppare, in particolare nel secondo biennio e quinto anno, competenze che orientano lo studente nel settore del turismo per la valorizzazione del territorio. Il sistema turistico assume un crescente rilievo

anche nella dimensione locale per la realizzazione di un vero e proprio sistema territoriale e rispondere efficacemente alle esigenze sempre più complesse della clientela, elaborando progetti e soluzioni personalizzati. L'ambito della comunicazione sviluppa competenze nel settore della promozione commerciale e delle connesse attività di comunicazione pubblicitaria. Le competenze di ambito, in termini di conoscenze e abilità, si caratterizzano anche per la progettazione di differenti tipologie di prodotti e servizi pubblicitari>>.

In via ulteriormente confermativa della dichiarata confluenza e, dunque, dell'efficacia abilitante del diploma in Servizi Commerciali posseduto dal ricorrente ai fini dell'insegnamento della disciplina di cui alla classe di concorso B022 - Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali – si consideri la convalida del punteggio relativo al servizio di docenza prestato proprio nella citata materia (ai fini dell'aggiornamento della posizione nelle GPS) di cui alla nota protocollo 168/2023 del 13.01.2023, a firma del D.S. dell'IPSSCSI "W. KANDINSKY" in Milano (cfr. file CONVALIDA PUNTEGGIO GPS LACAGNINA.PDF).

Circostanza, questa, che corrobora in via ulteriormente dirimente l'illegittimità del provvedimento di depennamento dalla selezione patito dal Prof. Lacagnina.

DOMANDA INCIDENTALE DI SOSPENSIONE

Il fumus boni iuris si evince dalla parte motiva del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che consegue ai provvedimenti impugnati ne impone la sospensione. In particolare si consideri come l'impossibilità di poter accedere alla graduatoria finale di merito, dopo aver superato brillantemente tutte le prove concorsuali, non può che ridondare a detrimento del ricorrente che si vedrebbe privato, a cagione della condotta arbitraria della resistente amministrazione scolastica, di un'irripetibile opportunità di ingresso nei ruoli della pubblica docenza.

Avv. Guglielmo Conca
via Luigi Rizzo, 81 – 00136 Roma
Tel. e Fax (06) 89017858
Pec guglielmoconca@legalmail.it

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda di sospensione con vittoria di spese (15%), competenze di giudizio e refusione del contributo unificato da distrarsi tutte in favore del procuratore antistatario. Si comunica che ai fini del versamento del contributo unificato, è dovuto il pagamento di euro 325,00 versandosi in materia di procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli della pubblica docenza.

Roma,

Avv. Guglielmo Conca